

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2818 del 15/05/2025
Oggetto	Art. 6 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e decreto 28/06/2024 n. 127 - Impresa F.LLI GHESINI SNC DI GHESINI GIAMPIETRO E C. con impianto localizzato in Comune di Lagosanto (FE), Via Valle Isola n.1. Modifica non sostanziale e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale Determinazione Dirigenziale n. DETAMB- 2016-649 del 15/03/2016 così come modificata dalla DET-AMB-2019-3243 del 08/07/2019 per l'esercizio dell'attività di RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI adottata da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2932 del 14/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno quindici MAGGIO 2025 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 7685/2025/MR/TC

OGGETTO: Art. 6 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e decreto 28/06/2024 n. 127 – Impresa **F.LLI GHESINI SNC DI GHESINI GIAMPIETRO E C.** con impianto localizzato in Comune di Lagosanto (FE), Via Valle Isola n.1. **Modifica non sostanziale e aggiornamento** dell'Autorizzazione Unica Ambientale Determinazione Dirigenziale n. DETAMB- 2016-649 del 15/03/2016 così come modificata dalla DET-AMB-2019-3243 del 08/07/2019 per l'esercizio dell'attività di **RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI** adottata da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara.

Il Dirigente del Servizio SAC di Arpae-Ferrara, Dott. Marco Roverati

VISTO che in data 18.02.2025, con PEC acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2025/31584 del 19/02/2025, è pervenuta, tramite il portale SUAPER, da parte dell'impresa **F.LLI GHESINI SNC DI GHESINI GIAMPIETRO E C.** con sede legale e impianto nel Comune di Lagosanto (FE), Via Valle Isola n.1, l'istanza per la **modifica non sostanziale** dell'attività di **RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI**, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale, Determinazione Dirigenziale n. DETAMB- 2016-649 del 15/03/2016 così come modificata dalla DET-AMB-2019-3243 del 08/07/2019, adottata da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, per il relativo aggiornamento degli atti medesimi che si rende necessario in seguito all'emanazione del Decreto 28/06/2024, n. 127 *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale”*, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006;

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35”;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento

dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e smi;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

VISTI:

- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 21/2012;
- la L. 447/95;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2025-43 del 15/04/2025 avente per oggetto *"Rinnovo delle convenzioni stipulate con le Province di Piacenza, Parma, Modena e Ferrara per lo svolgimento da parte di Arpae delle funzioni fondamentali in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente ex art. 1, comma 85, lett. a), Legge n. 56/2014"* di rinnovo della convenzione (Regione Emilia-Romagna, ARPAE Emilia Romagna, Provincia di Ferrara) con la quale veniva delegato ad ARPAE l'esercizio delle funzioni ambientali residue di cui all'art. 1 comma 85 della Legge 56/2014, come consentito dall'art. 15 comma 9 della L.R. 13/2015;

CONSIDERATO che:

- La Società **F.LLI GHESINI SNC DI GHESINI GIAMPIETRO E C.**, presso lo stabilimento ubicato in comune di Lagosanto (FE), Via Valle Isola n. 1, svolge attualmente attività di recupero di materiali inerti per le Tipologie 7.1 – 7.2 – 7.6 – 12.5 del D.M. 5/02/98;

- La Società in oggetto, è autorizzata con AUA DET-AMB-2016-649 del 15/03/2016, modificata dalla DET-AMB-2019-3243 del 08/07/2019, adottata da Arpae per l'attività di **RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI**.
- L'istanza riguarda l'aggiornamento dell'autorizzazione di cui all'atto sopra richiamato, ai sensi del DM 127/2024 *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;
- I cumuli avranno un'altezza massima di 6 metri;
- La gestione delle aree esterne dei depositi di rifiuti e EoW rispetterà quanto indicato nella planimetria allegata all'istanza trasmessa dalla ditta, assunta al PG/2025/31584 del 19/02/2025, agli atti;
- La ditta dichiara con l'istanza che la potenzialità giornaliera di trattamento non subirà modifiche;
- L'impresa intende rinunciare al codice EER 170802;
- Trattandosi di modifica dell'atto in seguito ad un aggiornamento normativo relativo ai criteri definiti per l'ottenimento di EoW; tale modifica è ritenuta non sostanziale;
- Relativamente al codice *EER 170302 “miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301”*, per il quale era stata aggiornata l'AUA in base alle disposizioni di cui al D.M. 69/2018 *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*, si ritiene che debba essere applicato il DM 127/2024, trattandosi di attività di recupero di rifiuti compresi nell'all. 1 al DM 127/2024 (rif. Risposta ad Interpello della Provincia Autonoma di Trento al MASE prot. n 91980 del 6/06/2023);

- La ditta ha fornito, unitamente alla documentazione, il Piano di campionamento, le schede prodotto, il Manuale di gestione rifiuti e Eow, descrizione della formazione dei lotti, la planimetria aggiornata, fac simile di Dichiarazione di Conformità;
- Gli altri titoli ambientali compresi nell'AUA (Acqua, Rumore) rimangono invariati;

DATO ATTO che l'impresa è regolarmente iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazioni mafiosa della Prefettura di Ferrara, Sezione 1 "estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti";

DATO ATTO che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, Determinazione Dirigenziale n. DETAMB-2016-649 del 15/03/2016 così come modificata dalla DET-AMB-2019-3243 del 08/07/2019 adottata da Arpae Sac Ferrara;

RITENUTE ancora valide le istruttorie e i relativi pareri e quindi le prescrizioni dell'Autorizzazione Unica Ambientale non oggetto di modifica;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015, n. 13;

RICHIAMATI:

- la D.D.G. n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021, come da ultimo modificata con le D.D.G. n. 19/2022 e n. 77/2022, di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

DATO ATTO:

- che con la D.D.G. n. 12 del 31.01.2025, alla Dott.ssa Valentina Beltrame è stata confermata la Responsabilità dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e assegnato il Coordinamento Regionale delle Aree Autorizzazioni e Concessioni;
- che la Responsabile del procedimento, Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/1990;
- che con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-91 del 29.08.2024, al Dott. Marco Roverati è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, con decorrenza dal 01.09.2024;

DISPONE

l'Aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale Determinazione Dirigenziale n. DETAMB-2016-649 del 15/03/2016 così come modificata dalla DET-AMB-2019-3243 del 08/07/2019 adottata da Arpae-SAC Ferrara per la **modifica non sostanziale** dell'attività di **RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI**, autorizzata con i medesimi atti, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, da rilasciare alla impresa **F.LLI GHESINI SNC DI GHESINI GIAMPIETRO E C.** Codice Fiscale e Partita IVA 00731550380, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale e impianto nel Comune di Lagosanto (FE), Via Valle Isola n.1, come di seguito indicato:

A) il paragrafo C) RIFIUTI dell'Autorizzazione Unica Ambientale Determinazione Dirigenziale n. DETAMB- 2016-649 del 15/03/2016 così come modificata dalla DET-AMB-2019-3243 del 08/07/2019 è sostituito dal seguente paragrafo:

C) RIFIUTI

PRESCRIZIONI

La ditta è iscritta a Registro delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del del D.Lgs. 152/06 e smi, e del DM 127 del 28/06/2024, per la seguente Tipologia del DM 5/02/98 e smi:

7.1 Tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto

CER: 101311 - 170101 - 170102 –170103 – 170107 – 170904 – 200301

7.1.3 Attività di recupero:

- a) messa in riserva di rifiuti inerti (R13) per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto (R5);
- b) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto (R5).

Quantitativi: t/anno 18.000, messa in riserva istantanea t. 2.100;

7.2 Tipologia: rifiuti di rocce da cave autorizzate

CER: 010413 – 010408

7.2.3 Attività di recupero:

- c) ove necessario frantumazione; macinazione, vagliatura; eventuale omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte, anche nell'industria lapidea (R5);
- d) utilizzo per realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo eventuale trattamento di cui al punto d) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) (R5);

Quantitativi: t/anno 305, messa in riserva istantanea t. 100;

7.6 Tipologia: conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo.

CER: 170302 – 200301

7.6.3 Attività di recupero:

e) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) (R5);

f) produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto (R5).

Quantitativi: t/anno 2.000, messa in riserva istantanea t. 400;

12.5 Tipologia: marmoresine.

CER: 010413

12.5.3 Attività di recupero:

g) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) (R5)

Quantitativi: t/anno 305, messa in riserva istantanea t. 100;

ed inoltre:

1. Devono essere rispettate tutte le disposizioni contenute nel D.M. 5/02/1998 e smi;
2. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del Decreto 21 luglio 1998, n. 350, la presente iscrizione verrà sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione entro il 30 aprile di ciascun anno;
3. La società iscritta con il presente atto deve essere in possesso di tutta la documentazione relativa alla tracciabilità dei rifiuti di cui al Titolo I Capo I della parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi;

4. I rifiuti classificati con il codice CER 20.03.01 (rifiuti urbani indifferenziati), corrispondente esclusivamente alla tipologia 7.6 del DM 5.02.1998, potranno essere conferiti previo accordo con il Comune o Gestore pubblico;

Cessazione della qualifica di rifiuto

5. I rifiuti inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale, elencati nelle Tipologie sopra descritte ed aventi codici EER: 170101 – 170102 – 170103 – 170107 – 170904 – 101311 – 010408 – 010413 – 170302 – 200301, cessano la qualifica dei rifiuti, ai sensi dell'art. 184-ter D.lgs 152/2006 e smi, e sono qualificati come “*aggregato recuperato*” se conformi alle disposizioni di cui al DM n. 127 del 28/06/2024 (pubblicato in GU n. 213 del 11/09/2024), ed in particolare:

- a) l'aggregato recuperato dovrà essere conforme ai criteri dell'allegato 1 del DM n. 127 del 28/06/2024;
- b) l'aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici, elencati nell'allegato 2 del DM n. 127 del 28/06/2024;
- c) dovrà essere redatta una **dichiarazione di conformità** per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, secondo l'all. 3 del DM n. 127 del 28/06/2024 e trasmessa ad ARPAE con una delle modalità di cui all'art. 65 del Dlgs n.82 del 7 marzo 2005. La dichiarazione dovrà essere conservata, anche in formato elettronico, presso l'impianto di produzione o la sede legale della ditta per un periodo di anni 5 dalla data dell'invio della stessa all'autorità competente, da mettere a disposizione degli organi di controllo;
- d) salvo quanto stabilito all'art.6, comma 2 del DM n. 127 del 28/06/2024, un campione di aggregato recuperato, prelevato alla fine del processo produttivo di ciascun lotto in conformità alla norma UNI 10802, dovrà essere conservato presso l'impianto o la sede legale della ditta per **1 anno** dalla data di invio della dichiarazione di conformità di cui al punto c. precedente. Il campione dovrà essere conservato in modo tale da non alterarne le caratteristiche chimico-fisiche, consentendo la ripetizione delle analisi;

e) qualora non venissero rispettati i criteri previsti dal Regolamento citato sopra, l'aggregato recuperato dovrà essere allontanato come rifiuto, accompagnato dal formulario di identificazione dei rifiuti (FIR);

6. i rifiuti non conformi ai criteri del Regolamento dovranno essere stoccati separatamente da quelli conformi;

7. i rifiuti conformi, di cui alla tabella dell'allegato 1 del Regolamento, dovranno essere stoccati in un'area esclusivamente dedicata, che dovrà essere strutturata in modo tale da impedire la miscelazione, anche accidentale, con altre tipologie di rifiuti non ammesse;

8. durante la fase di verifica della conformità dell'aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione presso l'impianto devono essere organizzati in modo tale che non avvenga la miscelazione tra singoli lotti di produzione;

9. il deposito e la movimentazione dell'aggregato recuperato, in attesa del trasporto al sito di utilizzo, dovranno avvenire nelle aree adibite allo scopo;

10. le aree di stoccaggio del materiale recuperato per l'uso di rilevati e sottofondi stradali dovranno essere separate da quelle dedicate allo stoccaggio delle MPS.

B) La planimetria denominata **Allegato "A"** dell'Autorizzazione Unica Ambientale Determinazione Dirigenziale n. DETAMB- 2016-649 del 15/03/2016, così come modificata dalla DET-AMB-2019-3243 del 08/07/2019 (TAV .1 del 29/01/2019) è sostituita dalla planimetria allegata al presente atto denominata **Allegato "A"** (TAV .1 del 12/02/2025).

Per quanto qui disposto, il presente atto **modifica** l'Autorizzazione Unica Ambientale Determinazione Dirigenziale n. DETAMB- 2016-649 del 15/03/2016 così come modificata dalla DET-AMB-2019-3243 del 08/07/2019 alle quali va unita quale parte integrante, per comprovare l'efficacia, a tutti gli effetti della citata variazione e va esibita se richiesta agli organi preposti ai controlli.

Restano valide tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica Ambientale succitata, che non sono state modificate dal presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, viene rilasciato da questo Servizio, tramite PEC, all'Impresa **F.LLI GHESINI SNC DI GHESINI GIAMPIETRO E C.** e trasmesso, per conoscenza, al SUAP del Comune di Lagosanto e ARPAE ST di Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata da Arpae - SAC Ferrara.

Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di Arpae.

Il Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dott. Marco Roverati
Firmato Digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.